

PRESUPPOSTI ED EFFETTI DEL GIUDICATO PENALE NEL PROCESSO CIVILE

di Francesco De Santis*

Testo provvisorio della relazione presentata al convegno annuale AISPC
(Como, 18 settembre 2026)

SOMMARIO: 1. Introduzione, delimitazione del tema e piano di lavoro. – 2. Dal codice Rocco al codice Pisapia-Vassalli: brevi cenni storici (nel solco dei lavori dell' AISPC). – 3. Gli artt. 651-654 c.p.p. Pisapia-Vassalli... – 4. (Segue) ... alla luce dei nuovi rapporti tra processo penale e civile delineati dal codice Vassalli-Pisapia: l'efficacia extra-penale del giudicato penale è un «ramo rinsecchito». – 5. L'incentivo alle vie parallele (tramite il giudicato *secundum eventum litis* nei giudizi risarcitori) e l'abrogazione della sospensione del processo civile per processo penale «influyente»: nel nuovo sistema il contrasto logico tra giudicato penale e civile non è evento patologico. – 6. Pregiudizialità dell'effetto giuridico reato (o della sussistenza della pretesa punitiva) rispetto alla produzione di effetti civili, «efficacia riflessa» del giudicato penale, sospensione del processo civile dipendente ex art. 295 c.p.c.: nuova linfa per il ramo altrimenti rinsecchito? – 7. Una ricostruzione alternativa: al di là delle sole questioni indicate negli artt. 651 ss. c.p.p., il giudicato penale non reca un accertamento dell'effetto-reato con efficacia conformativa nel giudizio civile 8. Rapidi cenni all'evoluzione del diritto vivente in tema di responsabilità civile: ulteriori ragioni per «tagliare il ramo rinsecchito».

1. Introduzione, delimitazione del tema e piano di lavoro.

Il tema che mi è stato assegnato si lega indissolubilmente a quello dell'esercizio dell'azione civile in sede penale e a quello della sospensione del processo civile.

Tale legame emerge da tutte le trattazioni in materia nonché, continuamente, nei lavori preparatori del Codice di rito penale del 1988. E ciò malgrado la circostanza che, a differenza del Codice di procedura penale del 1930 (Codice Rocco), nel nuovo codice di rito penale la disciplina di azione civile, sospensione ed effetti del giudicato penale sia contenuta in due sedi separate: i primi due istituti sono nel libro I, il giudicato penale (e i suoi effetti in processi non-penal) nel libro X.

Del resto, nell'ordinamento francese, del quale la legislazione italiana in materia è stata a lungo direttamente tributaria, la previsione della sospensione del processo civile per «pregiudizialità penale» (art. 3 del *code d'instruction criminelle* del 1808, poi art. 4 del *code de procédure pénale* del 1958)¹ è stata ed è ancora l'unico fondamento positivo della *autorité de la chose jugée au pénal sur le civil*, in Francia sempre più contestata e sempre meno assoluta.

* Professore associato nell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Firma le sue pubblicazioni con l'aggiunta del patronimico : «di Nicola».

¹ Secondo l'articolo 3 del *code d'instruction criminelle* del 1808: «*L'action civile*», che, ai sensi dell'art. 1 dello stesso codice è quella volta alla «*réparation du dommage causé par un crime, par un délit, ou par une contravention*», «*peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément ; dans ce cas, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile*».

Queste previsioni sono state sostanzialmente riversate nei primi due commi dell'art. 4 del *code de procédure pénale* del 1958: «*1. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être*

A cagione di questo legame (e non solo), il tema è molto vasto, anche se lo sfrondiamo:

- a) dei rapporti tra condanna generica (pronunciata in sede penale) e giudizio sul *quantum* in sede civile: in tale caso, l'influenza sul giudizio civile «non è quella della pronuncia penale, ma di quella civile [adottata] in sede penale, [...] si giustifica con l'esistenza del giudicato» sulle statuizioni civili rese in sede penale²;
- b) delle varie ipotesi di trasmigrazione delle pretese risarcitorie/restitutorie dal giudice penale al giudice civile previste, in sede di impugnazione, dapprima dall'art. 622 c.p.p.³ e, poi, dalle novelle apportate agli artt. 573 e 578 c.p.p.

Di questi due aspetti, dunque, non mi occuperò.

Ancora, bisogna avvertire che l'argomento della mia relazione è, nella prassi, meno rilevante di quanto non fosse in passato: in via di prima approssimazione, possiamo dire che l'efficacia vincolante del giudicato penale in sede civile si è ridotta e si riscontra in un novero assai più limitato di casi rispetto a quanto accadeva sotto il codice Rocco; al contempo, nella prassi dei tribunali si fa ampiamente uso delle prove raccolte in sede penale (ed anche della sentenza penale) in nome del principio di circolazione della prova⁴, il che non è scevro di implicazioni

exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. 2. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement». Sul terzo comma dell'art. 4 vedi *infra*, par. 7.

² Così Chiliberti; conf. Kostoris, Scala. Molto chiara in proposito Cass. 5660/2018: «Qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perché il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegare dai danneggiati».

³ Sul senso complessivo di tale disposizione, prevista sin dal c.p.p. del 1988, nel quadro dei rapporti tra azione civile e processo penale, vedasi l'ampia disamina di Cass. pen., Sez. Un., n. 22065/2021; circa l'inoperatività, nel giudizio di rinvio al giudice civile ex 622 c.p.p., degli artt. 651 ss.: Cass. n. 517/2020; Cass. n. 26811/2022; Cass. 16169/2022; Cass. n. 16905/2025; ma vedi, in senso apparentemente contrario, Cass. 15041/2020.

⁴ Cass. n. 12901/2024: «[i]n tema di rapporti tra giudizio civile risarcitorio e giudizio penale, l'efficacia probatoria della sentenza penale dibattimentale di condanna passata in giudicato non è circoscritta all'interno dei limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, segnati dall'art. 651 c.p.p., attinenti alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed alla sua ascrivibilità all'imputato, potendo il giudice civile utilizzare le prove assunte nel processo penale, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini

problematiche, alcune delle quali evidenziate nell'ambito del nostro convegno messinese del 2019⁵.

Avendo l'onore di discutere, in occasione di un convegno della nostra Associazione, dei presupposti e degli effetti del giudicato penale in sede civile, mi è risultato naturale partire dai contributi che la nostra Associazione ha già dedicato a questo tema, nell'ambito dei fondamentali convegni del 1956 (nell'isola di San Giorgio, a Venezia) e del 1993 (a Trento), senza dimenticare il convegno di Lecce del 1969 (che non fu organizzato dall'Associazione ma che vide la partecipazione di alcuni suoi illustri membri).

Questo *excursus* (questo rapido momento di memoria collettiva, si potrebbe dire, che sarà compendiato nel par. 2) ci porterà a soffermarci sull'attuale disciplina di cui agli artt. 651-654 c.p.p. Vassalli-Pisapia, del 1988.

In prima battuta, queste disposizioni saranno passate in rassegna comparandole con i rispettivi antecedenti nel Codice Rocco (par. 3), per poi calarle nel più generale contesto sistematico dei nuovi rapporti fra processo penale e processo civile (par. 4).

Mi soffermerò, così, sui conflitti logici tra giudicato penale e civile (che il nuovo sistema ammette, anche tramite l'esclusione della sospensione del processo civile per mera pendenza di processo penale influente: par. 5) e, successivamente, sui casi in cui il reato è elemento della fattispecie costitutiva di un effetto civile, sicché rispetto al giudizio (e al giudice civile) il giudicato penale potrebbe dispiegare un effetto conformativo in senso proprio (un'«efficacia riflessa», come la definiva nel 1948 Carnelutti proprio *in subiecta materia*), al servizio della quale si potrebbe, allora, ipotizzare una sospensione ex art. 295 c.p.c. (par. 6).

A fronte della difficoltà di individuare la disciplina positiva fondativa di tale effetto conformativo del giudicato penale sull'effetto-reato nei giudizi civili tecnicamente dipendenti, sarà abbozzata una diversa ipotesi ricostruttiva, nel solco dell'autonomia-separazione tra i due giudizi (par. 7).

Infine, un rapido cenno all'evoluzione del diritto vivente in tema di responsabilità civile (par. 8) confermerà un'impressione di fondo: i vincoli per il giudice civile scaturenti dal giudicato penale sono ormai un ramo rinsecchito, privato di gran parte delle sue foglie nonché della sua linfa vitale. Sicché sarebbe forse giunto il momento di decidersi a reciderlo (e a reciderli).

dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico. Cass. n. 2897/2024: In tema di rapporti tra giudizio civile e giudizio penale, mentre il giudice può assumere a fondamento del proprio libero convincimento la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale. Nella specie, peraltro, il giudice civile aveva tratto elementi di prova (non da una sentenza di patteggiamento ma) da una sentenza penale che aveva condannato altri correi e dichiarato invece l'estinzione del reato nei confronti di uno di essi; ciò nell'ambito del giudizio civile promosso nei confronti degli eredi del correo defunto. Cass. 17316/2018, relativa al corretto uso che il giudice civile può fare di sentenza penale non ancora passata in giudicato ai fini della prova dei fatti di causa; Cass. 1608/2026 sul valore, in sede civile, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa audita come testimone nel processo penale e in esso non costituita parte civile.

⁵ Penso soprattutto alla relazione di Angelo Castagnola e agli interventi che essa suscitò.

2. Dal codice Rocco al codice Pisapia-Vassalli: brevi cenni storici nel solco dei lavori dell'AIIPC

Partiamo, allora, dal convegno di San Giorgio del 1956. Nelle conclusioni di Liebman (dopo un vivace dibattito animato da Carnelutti), si affermava che la discussione era stata «un processo di condanna degli artt. 25, 27 e 28 c.p.p.».

La mia impressione è che a partire da quel momento il problema qualificatorio del vincolo (posto da Calamandrei nella parte finale del celebre saggio del 1938 e cioè: in sede civile il giudicato penale opera effettivamente al pari di un giudicato civile, produce invece un effetto di preclusione esterna oppure è parificabile ad una prova legale?) diventi secondario o, comunque, ancillare rispetto alla più radicale contestazione del sistema dei rapporti tra processo civile e penale allora esistente, in particolare per quanto concerne i profili oggettivi e soggettivi dei vincoli derivanti, per il giudice civile, dalle surriferite disposizioni del codice di rito penale Rocco, del 1930.

Piccolo passo indietro: a cavallo tra '800 e '900, la legislazione italiana (e la dottrina italiana maggioritaria), sotto la chiara e diretta influenza dell'ordinamento francese e soprattutto grazie all'opera di Mortara, si era orientato verso l'unità (della giurisdizione) intesa come prevalenza (di quella penale su quella civile).

Le ragioni alla base dell'unità-prevalenza sono note, richiamiamo rapidamente le principali:

- a) Vi è un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra reato e risarcimento, unità del fatto storico alla base dei due giudizi...
- b) ...che allora non possono condurre ad accertamenti contraddittori. Più esattamente, il giudice civile non può contraddire gli accertamenti compiuti dal giudice penale, smentendo il fatto posto alla base della sentenza penale, giacché ciò attenterebbe alla fiducia che il cittadino deve nutrire verso la giurisdizione penale (c.d. argomento "del pubblico scandalo", anche questo di matrice francese).
- c) il processo penale è "pregiudiziale" rispetto al processo civile, perché ne determina fatalmente la sospensione; la conseguenza non può che essere la vincolatività del giudicato penale.
- d) Mentre ciò che accade nel processo civile interessa essenzialmente i privati in lite (ed ecco la ragione del principio dispositivo), gli interessi in gioco nel processo penale sono di rilevanza pubblica, il Pubblico Ministero agisce nell'interesse della collettività tutta, ivi compreso il danneggiato dal reato, del quale è una sorta di sostituto processuale (tanto è vero che nel c.p.p. del 1913 erano previste pronunce di sanzioni civili a beneficio del danneggiato anche senza la sua costituzione di parte civile).
- e) Adottandosi il metodo inquisitorio, si addiverrà all'accertamento della verità, una verità assoluta che non può non irradiarsi in tutti i rami dell'ordinamento.

Nel codice Rocco si ha la massima attuazione dell'unità-prevalenza, la massima espansione del vincolo del giudice civile rispetto al giudicato penale. Vi figuravano, infatti:

- i. due disposizioni (l'articolo 25 e l'articolo 27) dedicate agli effetti del giudicato penale, rispettivamente, di assoluzione o condanna, volte a sottrarre una serie di questioni all'autonoma cognizione del giudice civile nei giudizi per le restituzioni/risarcimento del danno da reato;
- ii. l'art. 28, che doveva operare «[f]uori dei casi previsti dall'articolo precedente» e che stabiliva «l'autorità di cosa giudicata» *erga omnes*, nei giudizi civili, sui fatti materiali oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile avesse posto «limitazioni alla prova del diritto controverso»⁶;
- iii. l'art. 3 volto a stabilire – in perfetta simmetria con tali fattispecie di efficacia *extra ordinem* del giudicato penale – la regola generale della sospensione necessaria del processo civile per pendenza di processo penale «influyente» (dunque: ben al di là dei casi di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico e non solo per i giudizi civili di danno/restituzioni da reato, alla sospensione dei quali era comunque dedicata un'apposita ed omologa previsione: l'art. 24 c.p.p. abr.⁷); per assicurare la precedenza del penale sul civile, sempre nell'art. 3, si prevedeva anche l'obbligo di «rapporto» del giudice civile al procuratore del Re, nel caso in cui nel corso del processo civile fossero emersi fatti a potenziale rilevanza penale.

Ebbene, queste disposizioni furono sottoposte a giudizio e quasi unanimemente «condannate» nell'ambito del convegno del 1956.

Sotto l'influsso degli insegnamenti di Chiovenda, esse venivano ritenute contrarie all'istituto del giudicato civile. E si criticavano le ragioni sottostanti all'unità/prevalenza, di cui – come abbiamo appena detto – le medesime disposizioni erano espressione estrema.

Mi limito a ricordare alcune delle motivazioni di tale condanna, espresse in quella sede:

- a) Gli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. – osservava Liebman nella sua relazione, sviluppando una riflessione che nel 1948 Carnelutti aveva riferito precipuamente all'art. 28 c.p.p.⁸ – «sanciscono un'efficacia abnorme del giudicato penale, la quale contrasta nettamente con quelli che sono i principi e le regole generali che governano l'istituto della cosa

⁶ Se ne riporta per comodità il testo integrale: «[f]uori dei casi previsti dall'articolo precedente, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio e il decreto di condanna divenuto esecutivo hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, salvo che la legge civile ponga limitazioni alla prova del diritto controverso»).

⁷ Alla cui sospensione era comunque dedicata un'apposita ed omologa previsione: l'art. 24 c.p.p. abr.

⁸ Carnelutti, *Efficacia diretta e efficacia riflessa del giudicato penale*, 1948, 13 s., affermava: «La formula dell'art. 28, attentamente osservata, dimostra però che con l'efficacia riflessa del giudicato penale non ha niente da fare, in quanto suppone che nell'altro giudizio (civile o amministrativo) si controverta “intorno a un diritto, il cui riconoscimento dipende dall'accertamento (rectius, dall'esistenza) dei *fatti materiali* che furono oggetto del giudizio penale”; ora, l'ipotesi dell'efficacia riflessa è che un diverso rapporto non tanto dipenda dall'esistenza di un *fatto materiale*, sibbene dall'esistenza o dall'inesistenza del reato ossia del fatto giuridico accertato nel giudizio penale o, in altri termini, della sua giuridicità» (13 s.). E guardando più da presso la portata e la ratio dell'art. 28 c.p.p. (p. 15) osservava: ««si tratta di una efficacia diretta *ultra partes* o, meglio, *ultra rem*: il giudicato penale vale erga omnes non solo a stabilire l'esistenza del reato sibbene altresì l'esistenza di fatti accertati per l'accertamento del reato. In questa definizione della portata della norma, ritengo che ve ne sia l'implicito apprezzamento critico: si tratta di un improvvido e quasi inspiegabile ritorno a quel pregiudizio dell'efficacia erga omnes del giudicato penale, il quale a poco a poco era stato demolito dal lavoro scientifico compiuto nel campo del processo civile».

giudicata», giacché il giudicato «tanto civile quanto penale, è limitato alla pronuncia del giudice sulla domanda [...] e non si estende ai motivi che la sorreggono, cioè alla convinzione che il giudice si è formata sulle questioni dubbie della causa, riguardanti sia i fatti, sia la loro valutazione e qualificazione giuridica. Solo la prima è decisione vera e propria, dotata di autorità vincolante; tutto il resto è soltanto risultato della cognizione del giudice, dell'attività logica che fu necessaria per pervenire alla decisione, ma è destinato a perdere ogni rilevanza fuori del processo in cui fu compiuta, e non è certo suscettibile di irretire nelle sue maglie la libertà di giudizio del giudice che sia chiamato a pronunciare su domanda o lite diversa»⁹;

- b) Queste «vestigia della sopravvalutazione dell'elemento logico nel processo [sono sempre le parole di Liebman] meno che mai» paiono ammissibili per quanto riguarda l'efficacia della sentenza penale nel processo civile «quando si tenga presente come gli stessi fatti e le medesime o analoghe nozioni giuridiche possano avere diverso rilievo e diverso significato agli effetti del processo penale e del processo civile»¹⁰.
- c) Unità della giurisdizione non deve far trascurare la diversità di competenze di ciascun ramo e non deve significare necessariamente prevalenza della giurisdizione penale su quella civile¹¹.
- d) Non è detto che il metodo inquisitorio conduca a risultati migliori nella ricostruzione dei fatti e nel perseguimento della «verità materiale» rispetto al principio dispositivo ed ai meccanismi di prova legale¹²; a ben vedere, anche nel processo penale la verità dei fatti accertati è pur sempre una «verità relativa» e comunque si può ritenere che il principio dispositivo e la prova legale si adattino meglio alla risoluzione delle controversie civili¹³.
- e) «Non è accettabile [e qui l'imputato era l'art. 28 c.p.p.] che, per perseguire la coerenza tra giudicati penale e civile, si sacrifichi il diritto di difesa (art. 24, co. 2, Cost.) di chi subisce i risultati di un'indagine istruttoria fatta in un processo (quello penale), in cui non fu parte e non ebbe la possibilità di difendere le sue ragioni»¹⁴.

Non tutti condividevano tali critiche. La mente corre, dapprima, all'intervento di Fazzalari, sempre nell'ambito del convegno del 1956, volto a difendere gli artt. 25 ss. Codice Rocco (sulla base del c.d. «argomento dello scandalo», dei più incisivi mezzi istruttori del giudice penale e della rilevanza generale degli interessi al centro di tale processo); poi, alla replica alle relazioni di Liebman e Gionfrida che Satta consegnò alla *Rivista di diritto penale* del 1958, nella quale si individuava nell'unicità del fatto illecito (il reato) e nella competenza esclusiva del giudice penale a conoscerlo la *ratio* (ritenuta inattaccabile) della disciplina dettata dal codice Rocco¹⁵.

⁹ Liebman.

¹⁰ Liebman, Carnelutti.

¹¹ Liebman.

¹² Liebman, Carnelutti.

¹³ Gionfrida.

¹⁴ Redenti, Liebman; per riferimenti alla dottrina minoritaria così orientata, a cavallo tra '800 e '900: Cenerini.

¹⁵ Per Satta la cognizione del fatto (in quanto penalmente rilevante) doveva considerarsi «di esclusiva, originaria competenza del giudice penale, restando esclusa ogni competenza del giudice civile» sia quando dall'esistenza del reato derivassero «sanzioni civili», come «esprime[va] in forma chiarissima l'art. 185 c.p.,» sia quando il diritto

Simili argomenti, in difesa dell'unità-prevalenza, si ritrovano nella relazione di Mario Pisani, nell'ambito del convegno leccese del 1969¹⁶.

In quello stesso decennio, tuttavia, la dottrina aveva coraggiosamente smentito il «mito dell'efficacia *erga omnes* del giudicato penale» (questo il titolo del Capitolo II della fondamentale monografia di Giuseppe De Luca, data alle stampe nel 1963), mito che si fondava su buona parte degli argomenti posti alla base dell'unità-prevalenza nei rapporti tra processo penale e civile (rilevanza pubblica degli interessi in gioco nel processo penale, metodo inquisitorio ecc.) e che trascurava, secondo l'illustre Autore, la fondamentale distinzione, strutturale e funzionale, tra giudicato penale e giudicato civile (teniamo a mente questo punto, tornerà utile nel prosieguo dell'analisi)¹⁷.

Restando al convegno leccese del 1969, in quella sede si misero in evidenza le differenze che già emergevano, sul piano sostanziale, tra illecito civile e penale, il che avrebbe sicuramente sconsigliato quell'indiscriminata estensione degli effetti del giudicato penale in sede civile prevista dal codice Rocco¹⁸; si discusse apertamente circa l'opportunità di conservare l'esercizio dell'azione civile in sede penale, sottolineandosi la stretta relazione tra tale innesto e l'efficacia del giudicato penale in sede civile¹⁹ e palesandosi anche un'opzione intermedia, cioè lasciare libera scelta al danneggiato (se costituirsi parte civile in sede penale o agire in sede civile), orientando diversamente la disciplina di sospensione ed effetti extra-penal del giudicato penale a seconda di tale opzione²⁰; alcuni osservarono che il principio dell'unità/prevalenza rispondeva «ad una concezione autoritaria dei rapporti tra Stato e cittadino»²¹.

dipendesse dal solo fatto oggetto del giudizio penale, giacché «di questo è giudice esclusivo il giudice penale». Da ciò non poteva che derivare che «il giudizio del giudice penale [fosse] vincolante per il giudice civile.

¹⁶ In essa, l'illustre studioso del processo penale spiegava l'unione dei giudizi (penale e civile) prevista dal c.p.p. del 1930 sulla base di «una ragione di ordine concettuale, rappresentata dall'unità e unitarietà del fatto illecito penalmente represso; una ragione attinta alla stessa struttura dell'ordinamento giuridico, che fa emergere la netta prevalenza, nel fatto penalmente represso, della dimensione penalistica su quella, civilisticamente rilevante, dell'illecito aquiliano; una serie di ragguardevoli e ponderate valutazioni di politica legislativa e di carattere pratico, maturate dall'avvertita opportunità di evitare il rischio del contrasto dei giudicati, la dispersione dell'attività giudiziaria, l'eccessiva lentezza della 'giustizia' la litigiosità» (108). Successivamente (108 s.), si soffermava sui motivi che avevano indotto il legislatore del 1930 a «realizzare l'unione dei giudizi di cui stiamo parlando sul terreno del processo penale, anziché su quello del processo civile» e, dunque, perché vi fosse la prevalenza del processo penale sul processo civile: «prevalenza dell'interesse pubblico sugli interessi dei singoli, e conseguentemente prevalenza, rispetto ad altri, di un apparato strumentale che entra in azione (art. 112 Cost.) secondo il criterio della obbligatorietà anziché secondo quello della libera iniziativa, e che senza remore (ad esempio derivanti da sistemi di prove legali o da condizionamenti di ordine fiscale) si orienta verso i suoi obiettivi di verità e giustizia».

¹⁷ Detto per inciso, in questa monografia si trovano molti tratti comuni con la relazione di Liebman al convegno del 1956, al quale lo stesso De Luca aveva partecipato.

¹⁸ Cfr., ad es., Ghiara, il quale considera l'art. 185 c.p. come il «residuo storico dell'originaria unicità della sanzione civile e penale»; v. anche Liebman (in Atti Lecce).

¹⁹ Vedasi, per quanto diversamente orientati sull'opportunità di conservare o superare l'istituto in discorso: G. Pisapia, Andrioli, M. Pisani, Liebman e Denti.

²⁰ Basti in proposito il rinvio alla relazione conclusiva di Conso.

²¹ Ancora Ghiara; per Pecorella, «il sistema dell'unità-prevalenza (con il depotenziamento dell'azione civile in sede penale e la sospensione ove questa fosse esercitata in sede propria) «non è dettata da esigenze di una più corretta ed efficace esplicazione dell'azione stessa, bensì da una certa – e discutibile concezione dell'attività giurisdizionale nel suo complesso; in sostanza, da una particolare visione politica dei rapporti fra azione civile e processo penale, e, prima ancora, dall'intento di subordinare gli interessi del privato a quelli dello Stato» (la frase

Soprattutto, l'accresciuta sensibilità verso le garanzie costituzionali del processo civile aveva portato all'attenzione della dottrina il tema del profilo soggettivo entro il quale si esplicava l'efficacia vincolante del giudicato penale nel processo civile (e non solo), alla luce del diritto di difesa di cui all'art. 24, co. 2, Cost.²²: si moltiplicarono, così (prima²³, durante²⁴, e dopo il convegno leccese²⁵) i dubbi di costituzionalità degli artt. 25, 27 e, soprattutto, 28 c.p.p. Rocco. Non sorprende, dunque, la delusione suscitata dalla prima pronuncia con cui, nel 1965, la Corte costituzionale rigettò il dubbio sollevato proprio riguardo a tale ultima disposizione, ritenuta «attuazione della superiore esigenza di giustizia, inerente alla certezza e alla stabilità delle situazioni e dei rapporti giuridici», rispetto alla quale il diritto di difesa (*sub specie* di diritto alla prova) subiva un temperamento legittimo²⁶.

La svolta si ebbe con la celebre sentenza n. 55/1971 (est. Mortati), con la quale la Consulta dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 c.p.p. Rocco, nella parte in cui dispone (disponeva) che nel giudizio civile o amministrativo l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti di coloro che rimasero ad esso estranei perché non posti in condizione di intervenire.

Come osservato retrospettivamente da Spangher (in occasione del convegno trentino), questa pronuncia, unitamente alle altre che negli anni '70 apportarono analoghe manipolazioni rispetto agli artt. 25 e 27 c.p.p.²⁷, risulterà decisiva: «se la sentenza penale può essere opposta solo a chi è stato parte nel processo penale [o quanto meno è stato messo in condizioni di esser parte], viene meno la preminenza di quest'ultimo rispetto al processo civile e viene meno, conseguenzialmente, anche il principio di unità della funzione giurisdizionale, stante la possibilità di giudicati tra loro contrastanti»²⁸.

Si giunge, così, al nuovo codice di procedura penale ed al riassetto dei rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, oggetto, per l'appunto, del Convengo trentino del 1993. Nell'ambito di tale riforma – e per ciò che interessa direttamente il mio tema d'indagine – si collocano gli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., che possiamo considerare innanzi tutto alla luce delle relazioni e degli interventi svolti in quella sede (per il vero maggiormente focalizzate sul correlato tema della

richiamata figura nell'articolo pubblicato in Riv. dir. proc. 1971, ma non nell'intervento agli atti del convegno leccese).

²² Parafrasando Chiavario.

²³ De Luca, *Osservazioni critiche intorno all'articolo 28 codice di procedura penale*, Giur. it. 1962, I, 1, c. 623 ss.; L. P. Comoglio, *L'art. 28 c.p.p. e i profili costituzionali dei limiti soggettivi del giudicato*, in Riv. dir. proc., 1966.

²⁴ De Luca – Montesano; Andrioli.

²⁵ Chiarloni Riv. dir. proc. 1971

²⁶ Corte cost. n. 5/1965.

²⁷ Corte cost. n. 93/1979; 165/1975.

²⁸ Spangher, p. 35; analogamente già Scaparone, p. 5: le sentenze della Corte cost. sugli artt. 25-28, unitamente a Corte cost. n. 1/1970 relativa all'art. 195 c.p.p. abr., che ha introdotto la possibilità di ricorso per cassazione della parte civile contro la sentenza penale di proscioglimento dell'imputato, sia pure limitatamente al rapporto civile, hanno «ampliato la possibilità, assai ridotta nel sistema originari del codice di procedura penale, che il processo penale e quello civile approdino infine a decisioni incompatibili [...]. La crisi che ha così colpito il principio di unità della giurisdizione rende sempre meno accettabili i limiti che, in omaggio a tale principio, gli artt. 25, 27 e 28 c.p.p. ancora pongono alla libertà di accertamento del giudice civile».

sospensione del processo civile per pregiudizialità penale), nonché degli studi pubblicati successivamente ma che a quei lavori si ricollegavano direttamente²⁹.

3. *Gli artt. 651-654 c.p.p. Pisapia-Vassalli...*

Procediamo ora, come da programma, al raffronto tra il testo delle vecchie e delle nuove disposizioni: si percepisce un chiaro «dimagrimento». Invero, nel c.p.p. del 1988 è molto meno frequente che la decisione del giudice penale possa produrre effetti di giudicato in sede civile (quindi, tornando al titolo della mia relazione, i presupposti sono assai più stringenti), quegli effetti sono più circoscritti.

In primo luogo, i limiti soggettivi sono stati rafforzati, talora anche al di là del «minimo costituzionale» indicato dalla Consulta degli anni '70.

In particolare, l'art. 654 circoscrive il vincolo negli «altri giudizi civili» (cioè nei giudizi diversi da quelli per le restituzioni/il risarcimento del danno da reato) ai soggetti che hanno effettivamente partecipato al processo penale (imputato, parte civile, responsabile civile costituito o intervenuto).

Per quanto concerne i giudizi civili volte alle restituzioni o al risarcimento del danno da reato (d'ora innanzi, anche solo: «giudizi risarcitori», salvo alcune precisazioni che saranno svolte nel par. 7), il giudicato assolutorio è idoneo a produrre vincolo, in pregiudizio del danneggiato, a condizione che questi «si sia costituito o sia stato posto in condizioni di costituirsi parte civile» (così l'art. 652, co. 1, allineato, dunque, rispetto alle indicazioni della Consulta). Il giudicato penale di condanna (art. 651 c.p.p.) produce vincolo nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale (dunque: soggetti che hanno partecipato o hanno avuto la possibilità di partecipare al processo penale) nonché per il danneggiato, che invero non è menzionato dall'art. 651 c.p.p. e che quindi sarebbe, probabilmente, vincolato (di solito: avvantaggiato dal) al giudicato penale anche ove non abbia acquisito legalmente conoscenza del processo penale (il che è possibile nel caso di scissione tra persona offesa dal reato e danneggiato).

Qui il legislatore delegato si è discostato dalle indicazioni contenute nella delega³⁰ ritenendo, appunto, che il danneggiato avrebbe tratto sempre e solo vantaggio dal giudicato penale condannatorio (e non si sarebbe, dunque, posto, nell'ambito del giudizio civile risarcitorio, il problema della violazione del suo diritto di difesa; prognosi, questa, non sempre valida).

Restando al tema principale dell'indagine, ho constatato che nella giurisprudenza di legittimità maturata sotto il nuovo codice, i limiti soggettivi di cui agli artt. 651-654 sono il motivo statisticamente preponderante di esclusione del vincolo da giudicato penale in sede civile.

In secondo luogo, si sono ridotti, rispetto al passato, i provvedimenti del giudice penale idonei a spiegare effetti extra-penali. E ciò per un duplice ordine di motivi.

²⁹ Consolo, Riv. dir. civ. 1995.

³⁰ Direttiva n. 22: il vincolo derivante dalla sentenza di condanna è subordinato alla condizione che «le parti [del giudizio civile] abbiano partecipato o siano state poste in grado di partecipare processo penale»

Da una parte, nell'art. 651 non si menziona il decreto penale di condanna, che invece figurava nell'art. 27 c.p.p. abr.

Dall'altra, in linea di massima, il vincolo extra-penale discende unicamente dalle sentenze pronunciate in seguito a dibattimento³¹. Ebbene – tenendo presente l'articolazione prototipica del nuovo rito penale (indagini preliminari/dibattimento) e l'introduzione dei cosiddetti riti alternativi (Libro VI) – va ricordato che:

- a) non produce vincolo la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 445, co. 1-bis³², c.p.p., neanche se il c.d. "patteggiamento" viene disposto dal giudice all'esito del dibattimento: art. 448 c.p.p.);
- b) per quanto concerne i giudizi risarcitori, la produzione del vincolo ad opera della sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato è subordinata, in buona sostanza, all'accettazione del danneggiato (si veda il secondo comma degli artt. 651 e 652 c.p.p.);
- c) già in considerazione del momento processuale in cui si può formulare la richiesta di sospensione con "messa alla prova" (istituto del rito minorile trapiantato nel rito ordinario dalla Riforma Cartabia: art. 464-bis c.p.p.) – cioè prima dell'apertura del dibattimento – pare inidonea al vincolo la sentenza con cui si chiude il processo penale in caso di esito favorevole della prova.

Questo ultimo riferimento mi conduce a ricordare come sia stata, inoltre, eliminata dal novero delle sentenze vincolanti sotto il vecchio codice (art. 27, che è l'antecedente diretto del 651 c.p.p. odierno) quella con cui veniva concesso il perdono giudiziale (istituto previsto ormai solo nel rito penale minorile). Certo, è stata successivamente aggiunta al c.p.p. Vassalli-Pisapia un'altra ipotesi di vincolo per il giudice civile, vale a dire quello scaturente da sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto (art. 651-bis c.p.p., in relazione all'art. 131 c.p.); ma il vincolo si produrrà solo in caso di sentenza pronunciata «a seguito di dibattimento», mentre questa causa di estinzione del reato viene rilevata (e comporta la chiusura del procedimento in rito) soprattutto in fase pre-dibattimentale³³. Peraltro, per effetto di Corte cost. n. 173/2022, in caso di proscioglimento per tenuità del fatto la parte civile potrà ottenere la pronuncia sulla

³¹ Terrusi.

³² Anche a seguire la tesi di Carratta (sostenuta prima della riforma Cartabia e della stretta apportata nel co. 1 bis dell'art. 445) non sono effetti del giudicato penale ma della condotta processuale dell'imputato, valutabili sul piano probatorio: «la richiesta di patteggiamento, se è idonea ad assumere il valore di ammissione implicita dei fatti a sostegno dell'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale, e come tale a portare ad una *relevatio ab onere probandi* per la parte civile che sia costretta - dopo il patteggiamento - a proseguire il giudizio sul risarcimento dei danni derivanti dal reato davanti al giudice civile, nel successivo processo civile non può avere altro valore - in caso di mancata costituzione della parte civile nel processo penale - che quello di comportamento extra-processuale e come tale del tutto irrilevante per il giudice civile, anche ai fini, limitati, dell'applicazione dell'art. 116, comma 2, c.p.c.».

³³ Vigoni. «Sul piano pratico, peraltro, l'epilogo de quo sembra prospettarsi più frequentemente nelle indagini preliminari (con l'archiviazione ex art. 411, comma 1 bis, c.p.p.), nell'udienza preliminare (con la sentenza di non luogo a procedere) e nello stadio predibattimentale (con la sentenza ex art. 469, comma 1 bis, c.p.p.): in tutti questi casi, in virtù della previsione generale di cui all'art. 648 c.p.p. che correla l'irrevocabilità alle «sentenze pronunciate in giudizio», e in ragione del riferimento espresso nell'art. 651 bis c.p.p. alla sentenza pronunciata in seguito a dibattimento, e da escludersi il vincolo del giudicato penale relativo alla causa di non punibilità ex art. 131 c.p.p.».

sua domanda, il che riduce i giudizi civili di danno che possono residuare a seguito della chiusura del processo penale, nei quali potrebbe operare il vincolo³⁴.

In terzo e ultimo luogo, ma non per importanza, nell'art. 652 c.p.p. non si è ripetuta la previsione (che invece figurava nell'art. 25 c.p.p. Rocco) del vincolo da assoluzione con formula dubitativa o, meglio, scaturente dall'operare delle regole di giudizio fondate sull'onere della prova di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 530 nuovo c.p.p.

4. (segue) ... alla luce dei nuovi rapporti tra processo penale e civile delineati dal codice Vassalli-Pisapia: l'efficacia extra-penale del giudicato penale è un «ramo rinsecchito»

La nuova (e rimaneggiata) disciplina appena passata in rassegna, va, poi, calata nell'ambito di un disegno complessivo dei rapporti tra processo penale e civile prevalentemente ispirato all'autonomia-separazione sia nel senso di «scoraggiare» la costituzione di parte civile sia nel senso di abbandonare la generale previsione di sospensione del processo civile per pendenza di processo penale «influyente» (aspetti sui quali si tornerà nel par. 5).

A proposito del codice previgente si è osservato come «[l]a forza concettuale» degli argomenti sopra richiamati e che sinteticamente possiamo riassumere nella formula della unità-prevalenza, «accentuava l'espansione progressiva dell'ambito di operatività» degli artt. 25-28, nei quali il Codice Rocco «aveva concretizzato le sue scelte, fino al punto di far dire [Cordero] che si era in presenza di 'massima giurisprudenziale ormai sovrapposta alla legge'»³⁵, di «massime consolidate [che] avevano inghiottito i dati positivi»³⁶.

Essendosi optato in prevalenza, con il c.p.p. del 1988, per l'autonomia-separazione, si affermano interpretazioni restrittive degli artt. 651 ss. Mi limito a richiamarne tre.

- A. Contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza assolutamente dominante rispetto all'art. 28 c.p.p. Rocco (malgrado l'avviso contrario di autorevole dottrina)³⁷, si nega oggi l'esistenza di un vincolo per il giudice civile (non solo ai sensi del 652, di cui abbiamo già detto, ma anche) ai sensi del 654 c.p.p. in tutti i casi di assoluzione per le ragioni di cui all'art. 530, commi 2 e 3 c.p.p. (con formula o, meglio, motivazione dubitativa).

A riprova di questa affermazione, costantemente reiterata nella giurisprudenza relativa al nuovo c.p.p., ricordo anche che nell'aprile di quest'anno – a proposito dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, di recente introduzione nel processo tributario – la Corte costituzionale (n. 50/2026) si è dovuta impegnare a fondo per cercare di dimostrare le differenze testuali tra l'art. 21-bis, appena richiamato, e l'art. 654 c.p.p. e ciò proprio al fine di affermare, anche nelle ipotesi di assoluzione ex art. 530, commi 2 e 3, c.p.p., la sussistenza del vincolo da giudicato penale in punto di accertamento dei «fatti materiali».

³⁴ Come nel caso dell'art. 651 c.p.p., il vincolo ex art. 651-bis sarà molto spesso invocato a suo vantaggio dal danneggiato che non ha partecipato al processo penale.

³⁵ Spangher, p. 34, citando Cordero.

³⁶ Cordero ed. 2018.

³⁷ Cordero.

- B. Per quanto concerne gli effetti del giudicato penale assolutorio nei giudizi risarcitori, la giurisprudenza che si era sviluppata sull'art. 25 c.p.p. Rocco, in prevalenza criticata dalla dottrina³⁸, riteneva che nella formula «fatto non sussiste»³⁹ rientrasse anche l'elemento psicologico, cioè colpa e dolo («fatto comprensivo di elemento naturalistico e criterio di imputazione soggettiva»), fermo restando che l'esclusione della colpa non sarebbe risultata dirimente ai fini dell'affermazione della responsabilità in sede civile in fattispecie costruite sulla base di presunzioni di colpa (es. art. 2054 co. 1 c.c.)⁴⁰.

Oggi è *ius receptum* che occorra interpretare la locuzione «fatto non sussiste» di cui all'art. 652 alla luce delle diverse formule assolutorie previste dall'art. 530, co. 1; in caso di carenza dell'elemento soggettivo del reato (dolo/colpa), il giudice assolverà l'imputato perché «il fatto non costituisce reato»; da ciò discende che, in presenza di giudicato assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» (non menzionato dall'art. 652 c.p.p.), il giudice civile non è vincolato a ritenere inesistenti dolo o colpa e potrà, invece, ritenerli sussistenti, ai fini del riconoscimento dei danni⁴¹.

- C. Infine, sotto il vecchio codice – ed in particolare con riferimento all'art. 25 – la giurisprudenza (anche qui col dissenso della dottrina prevalente) affermava la vincolatività in sede civile degli accertamenti compiuti dal giudice penale per addivenire al proscioglimento per estinzione del reato (ad es. in caso di amnistia o prescrizione)⁴².

Questa interpretazione ha trovato qualche conferma in giurisprudenza anche nel vigore del codice Vassalli-Pisapia, prima di essere radicalmente smentita dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 1768 del 2011, proprio in nome dell'autonomia-separazione, che deve indurre ad interpretare restrittivamente gli artt. 651 ss.

L'orientamento minoritario, sottolineano le Sezioni Unite «perpetua l'interpretazione che era stata data all'art. 25 dell'abrogato codice, senza tener conto che è venuto meno il presupposto sul quale essa fondava, ossia i principi di unitarietà della giurisdizione e di prevalenza della sentenza penale su quella civile». «Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige, invece, il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei giudizi». In tale quadro, le previsioni di cui agli artt. 651-652 (per i giudizi di danno) e 654 (per i giudizi non risarcitori) costituiscono [cito] «un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad un'interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti».

Ne discende – nel caso affrontato da Sez. Un. 1768/2011 – che «alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extra-penale, benché, per giungere a tale conclusione, il

³⁸ Guarneri; in senso contrario, ad esempio, Chiavario, e Gionfrida, pur dando atto degli orientamenti estensivi.

³⁹ «L'azione civile non può essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo, quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste»

⁴⁰ Es. 2054 co. 1 c.c.: «Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno».

⁴¹ Lo ammette a denti stretti pure Terrusi.

⁴² Vedi per un quadro delle varie posizioni Chiavario, Conso, Gionfrida.

giudice abbia accertato e valutato il fatto; in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione».

Ma la stessa conclusione vale per tutte le ipotesi di giudicato penale diverso dalla condanna o dall'assoluzione, quindi in tutti i casi di proscioglimento cagionato dall'estinzione del reato (ivi compresa per quella, già menzionata poc'anzi, conseguente all'esito favorevole della messa alla prova) così come, direi, in caso di declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione, ormai previsti dall'art. 344-bis c.p.p. (nei quali può operare il "rinvio delle questioni civili" al giudice civile ex art. 578, co. 1-bis, tema del quale, come detto, non mi occupo).

Molte altre sono le interpretazioni restrittive degli artt. 651 ss. delle quali si dovrebbe dare conto⁴³. Tuttavia, spero di aver già offerto sufficienti elementi per formulare una prima valutazione complessiva.

Certamente si può concedere che la previsione di effetti vincolanti del giudicato penale nel processo civile è, direi per il sol fatto di esistere, la parte meno... «separatista» del nuovo codice di procedura penale. Si può senz'altro condividere la diffusa valutazione negativa circa l'art. 654 c.p.p. che non è radicalmente diverso, sotto il profilo oggettivo, dall'art. 28 c.p.p. abrogato e che ancora dà adito, almeno in dottrina, a dubbi di legittimità costituzionale.

Tuttavia, i plurimi rimaneggiamenti testuali (par. 2) e (anche soltanto) le (poche) interpretazioni restrittive passate in rassegna (par. 3) orientano in un'unica direzione, tanto più se si consideri (su un piano brutalmente pragmatico) quante notizie di reato esitano in archiviazione (provvedimento improduttivo di vincoli), che circa il 40% dei procedimenti penali non archiviati esita in «patteggiamenti» (non produttivi di vincoli) o giudizi abbreviati (vincolanti se così vuole il danneggiato) e considerando altresì l'elevato numero dei procedimenti che si conclude con non doversi procedere/non luogo a procedere per intervenuta prescrizione o per superamento dei termini massimi di durata dei giudizi di impugnazione (esiti ugualmente improduttivi di vincoli per il giudice civile).

In sintesi, mi pare evidente – già a questo punto della mia relazione – che gli effetti del giudicato penale nel processo civile siano ormai un ramo rinsecchito, con poche foglie (i contenuti del vincolo) e soprattutto privato della sua linfa vitale (i presupposti per la produzione del vincolo). Ma vi è di più.

5. L'incentivo alle vie parallele (tramite il giudicato secundum eventum litis nei giudizi risarcitori) e l'abrogazione della sospensione del processo civile per processo penale

⁴³ Ad es. l'estensione del vincolo del giudicato condannatorio in punto di colpevolezza, anche solo rispetto alla possibilità di affermare il concorso di colpa del danneggiato ai fini della riduzione dell'importo dei danni (art. 1227 c.c.); la limitazione del vincolo ex art. 652 alla sussistenza della sola causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (non anche delle altre pure previste dagli artt. 52 ss. c.p.p.: legittima difesa, uso legittimo delle armi ecc.). E via scorrendo.

«influyente»: nel nuovo sistema il contrasto logico di giudicato penale e civile non è evento patologico.

Breve digressione. Come a tutti noto, il giudicato penale – quel «Leviathan vorace», dai cui «contenuti dipendevano i giudizi relativi al danno» e la cui attesa determinava sistematicamente la sospensione del processo civile⁴⁴ – è stato trasformato dal legislatore nello strumento principe che, insieme ai nuovi presupposti della sospensione del processo civile, è volto a scoraggiare la costituzione di parte civile.

Centrale è l'interazione tra l'art. 75, commi 2 e 3, da una parte, e gli artt. 651 e 652 c.p.p., dall'altra.

Vista la durata delle indagini preliminari (fase nella quale non è ammessa la costituzione di parte civile), il danneggiato è indotto a cercare tutela in sede civile e potrà farlo senza rischiare la sospensione del processo civile per sopravvenienza del giudizio penale «influyente».

In pendenza del processo penale, il danneggiato può scegliere (*in limine litis*) se costituirsi parte civile ovvero intraprendere (o eventualmente proseguire su) la via parallela (cioè il giudizio civile).

Visto l'ultima parte dell'art. 652, co. 1, il danneggiato non subisce l'efficacia della sentenza assolutoria se, in luogo di costituirsi parte civile, agisce tempestivamente (vale a dire entro la pronuncia della sentenza penale di primo grado: art. 75, co. 3) in sede propria.

Visto l'art. 651, co. 1, egli potrà beneficiare, invece, della sentenza di condanna anche qualora resti semplicemente in attesa dell'esito del processo penale, cioè anche qualora non si costituisca parte civile né agisca in sede propria.

Qualora non segua il «consiglio» del legislatore del 1988, ed agisca in sede civile dopo la costituzione di parte civile (anche se su questo punto andrebbe fatta qualche precisazione, distinguendo esclusione da revoca) o comunque agisca dopo la pronuncia della sentenza penale di primo grado, si imbatte nella sospensione del processo civile fino al passaggio in giudicato della sentenza penale; in questo caso, subirà gli effetti sfavorevoli, ex art. 652 c.p.p., del giudicato assolutorio.

Può darsi, invece, che il danneggiato sia «incolpevole», vuoi nel senso che non ha ricevuto notizia del procedimento penale e del successivo giudizio (e non ha, comunque agito in sede civile) vuoi perché la via penale (che aveva scelto) risulta in concreto inidonea a offrire una pronuncia sulle pretese civilistiche – ad es. processo sospeso per incapacità dell'imputato (art. 71 sesto comma c.p.p.), estromissione (art. 88), patteggiamento (art. 444)⁴⁵ – o comunque non consente una istruttoria completa (penso in particolare al caso del rito abbreviato, che come abbiamo detto può essere «rifiutato» dalla parte civile): in tutte queste ipotesi la

⁴⁴ Per riprendere le parole di Cordero.

⁴⁵ Eccezioni previste dalla legge: processo penale sospeso per incapacità dell'imputato (71 cpp), esclusione della parte civile (88 cpp), rito abbreviato non accettato dalla parte civile (art. 441 cpp), applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 cpp). Inoltre, Corte Cost. sent. 22 ottobre 1996, n. 354 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, co. 3, «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento proseguisca in sua assenza».

sospensione di cui al 75, co. 3, c.p.p., non opererà⁴⁶, la causa potrà essere proposta in sede civile (o se ivi già pendeva: potrà essere ripresa) e gli effetti del giudicato assolutorio ex art. 652 c.p.p. non si produrranno in sede civile.

Questa disciplina del giudicato *secundum eventum litis* relativa ai giudizi risarcitori (da una parte: il danneggiato può sempre invocare gli effetti favorevoli della sentenza di condanna; dall'altra, il danneggiante non beneficia sempre degli effetti del giudicato assolutorio) ha dato adito a dubbi di legittimità costituzionale ex art. 3 Cost., peraltro – a quanto mi risulta – mai rimessi alla Consulta.

Il problema è emerso nel corso dei lavori preparatori del c.p.p. Vassalli-Pisapia e la replica, scritta nella Relazione al progetto preliminare del nuovo c.p.p. è la seguente: «la diversità delle discipline poste a confronto non sembra affatto irrazionale, essendo destinata a soddisfare - nei limiti indicati dalla legge-delega - l'esigenza di attuare il principio di separazione dei giudizi cui deve informarsi un processo di tipo accusatorio».

La controreplica (che dobbiamo a Maria Angela Zumpano) è forte: malgrado la struttura accusatoria del nuovo processo penale, il legislatore delegante ha mantenuto l'istituto della parte civile (direttiva n. 20 della delega) e il vincolo del giudice civile all'accertamento del giudice penale (direttive n. 22 e 23). In buona sostanza, il legislatore delegato, non potendo, pena la violazione della delega, escludere del tutto l'istituto della parte civile e dovendo mantenere qualche effetto vincolante del giudicato penale, ha scoraggiato la costituzione di parte civile «giocando» con il giudicato *secundum eventum* e creando una disciplina forse squilibrata⁴⁷ ma che – mi pare di dover subito aggiungere – realizza il massimo grado di autonomia-separazione consentito dalla legge delega. Insomma, una soluzione di compromesso.

Aggiungiamo un ultimo tassello al mosaico: per quanto concerne i giudizi non risarcitori, il vincolo di cui all'art. 654 c.p.p. si produce soltanto a condizione che il danneggiato si costituisca parte civile.

Sicché il disegno complessivo è chiaro: la produzione degli effetti extra-penali (nei giudizi civili risarcitori e non risarcitori) dipende dalle scelte delle parti, ed in particolare, del danneggiato essenzialmente circa il dove e il quando esercitare l'azione civile⁴⁸.

Non me la sento, dunque, di sottoscrivere integralmente quanto affermato da Angelo Scala nel 1999, in un corposo articolo che avrebbe meritato maggior diffusione, e cioè che nel nuovo

⁴⁶ Salvo forse il caso dell'incidente probatorio (Scala vs Trisorio Liuzzi).

⁴⁷ A detrimento del danneggiante, pur non essendo – a mio parere – radicalmente incostituzionale ex art. 3 Cost., per le ragioni subito indicate *infra*.

⁴⁸ Addirittura – per quanto concerne i soli giudizi risarcitori – basta in sostanza citare in sede propria un coobbligato che non partecipa al processo penale in qualità di responsabile civile per escludere il vincolo ex art. 652 c.p.p. Questo affermano le Sez. Un. n. 13661/2019, su cui rinvio ai commenti critici di Maria Angela Zumpano e Diego Volpino.

sistema processuale il vincolo di giudicato «si esplica in maniera per lo più casuale». Il vincolo non è casuale, dipende dalle scelte delle parti (essenzialmente: da quelle del danneggiato)⁴⁹.

Condivido appieno, invece, quanto affermato da Angelo Scala, nello stesso articolo, e cioè che le due ipotesi di sospensione previste dall'art. 75, co. 3, cpp con riguardo ai giudizi civili di danni «si pongono come strumenti eccezionali [se si vuole, ancora con Maria Angela Zumpano: con finalità sanzionatoria/dissuasiva rispetto alla scelta di deviare dalla sede propria, cioè il giudizio civile di danni] e, quello che più conta, [queste ipotesi di sospensione ex art. 75 co. 3 c.p.p.] non sono necessariamente dirette a garantire il coordinamento delle decisioni», comunque, non sarebbero affatto sufficienti a garantire tale coordinamento.

Invero, nel sistema dell'autonomia-separazione, i conflitti logici tra giudicato penale e civile – già “sdoganati” per effetto dei limiti soggettivi del giudicato penale imposti dalla giurisprudenza della Consulta degli anni '70 sugli artt. 25 ss. c.p.p. Rocco – sono evenienza (se non fisiologica, quantomeno) non patologica alla luce del principio di autonomia-separazione che ispira il nuovo sistema⁵⁰. Lo hanno sottolineato più volte la Corte costituzionale (ad es. sent. n. 233/2003) e le Sez. Un. civili (Sez. Un. n. 13661/2019) e penali della Corte di Cassazione. Al valore della uniformità dei giudicati e della coerenza logica fra le sentenze degli organi investiti di giurisdizione (dicevano le Sez. Un. 13682/2001) si è sostituito quello del giusto processo, «in ragione del quale in tanto la sentenza è giusta in quanto l'applicazione della legge sia avvenuta nell'ambito d'un procedimento in cui è stato pienamente assicurato il diritto di difesa».

Non si può escludere, ad esempio, che malgrado il giudicato di assoluzione dell'imputato per assenza di colpa («fatto non costituisce reato», che non è contemplata dal 652 cpp) si pervenga in sede civile alla sua condanna al risarcimento danni né che, a fronte dell'assoluzione ex 530 co. 2, c.p.p. dall'imputazione per falso in atto pubblico si possa invece pervenire a dichiarare comunque la falsità del documento nell'ambito delle querela di falso civilistica; è possibile che l'imputato sia condannato in sede penale al risarcimento danni e che, invece, l'azione in sede civile sia rigettata nei confronti del responsabile civile non evocato nel processo penale; è possibile che si addivenga all'assoluzione dell'imputato in sede penale e alla sua condanna al risarcimento danni nel giudizio civile svoltosi in parallelo.

Del resto, neanche i conflitti logici tra giudicati civili sono frontalmente contrari alla funzione del giudicato civile: ce lo ha ricordato la già richiamata Corte cost. n. 55/1971⁵¹, sulle orme di

⁴⁹ C'è quindi una giustificazione complessiva, peraltro orientata (quanto ai giudizi di danno) al perseguimento di un obiettivo preciso e di sistema: non me la sentire di dire che queste norme sono, *en bloc*, un «gregge senza pastore» (Corte cost. 204 del 1982).

⁵⁰ Già nel 1956 Carnelutti, in uno dei suoi interventi nel convegno di San Giorgio, osservava: «il giudicato non ha tanto un valore storico quanto un valore critico [...] non verte sulla storicità del fatto ma sulla sua giuridicità. E la giuridicità civile è diversa da quella penale. Scandalo per il contrasto tra la sentenza civile e la sentenza penale sullo stesso fatto può esservi dunque per i laici, ma non per i giuristi: ai primi riesce difficile afferrare la differenza tra i due aspetti giuridici del fatto, ma ai secondi no»

⁵¹ Vi si afferma: «Né maggior pregio si può attribuire agli argomenti che si deducono, a giustificazione della norma, dall'esigenza dell'economia dei giudizi o da quella della certezza del diritto. Infatti, se è chiaro che la prima non può farsi valere a scapito dei diritti fondamentali, la seconda, ove se ne voglia ammettere la rilevanza costituzionale, trova la sua guarentigia, ma anche i suoi limiti, nell'istituto della cosa giudicata, la cui funzione si esplica nel senso non già di richiedere la coerenza logico-formale fra i vari giudicati, ma nell'altro diverso di fissare in modo stabile le risultanze di un giudizio reso in via definitiva riguardo alle situazioni ed ai rapporti che furono

autorevole dottrina⁵². L'idea che l'armonizzazione degli accertamenti fosse un'esigenza certo commendevole ma recessiva rispetto a quella di rispondere senza indugio alla domanda di tutela, si ritrovava già nell'intervento al Convegno di Lecce del 1969 di Liebman, è stata ribadita nella seconda metà degli anni '80 da Proto Pisani⁵³ e Verde⁵⁴ ed è, a ben vedere, al fondo della riflessione di molti e importanti studi in tema di sospensione del processo civile che pure videro la luce in quegli anni (Cipriani, Trisorio Liuzzi, Menchini).

In sintesi, nel vecchio sistema si prevede la sospensione del processo civile a fronte di processo penale «influyente», onde attendere il giudicato penale e poi recepirne gli effetti; nel nuovo sistema, di regola non si avrà sospensione, vi è cognizione di tutte le questioni costituenti le tappe logico-pregiudiziali dell'*iter* decisorio⁵⁵, vi sono possibili contrasti logici giudicati.

Per quanto conforme allo spirito del tempo (almeno di quel tempo) e parzialmente anticipato nel processo tributario dal decreto-legge n. 429 del 1982 (art. 12) – che prevedeva l'efficacia del giudicato penale sui reati tributari circa l'accertamento dei «fatti materiali» ma vietava la sospensione per processo penale «influyente» – il cambiamento era radicale.

Forse anche per questo motivo, dopo l'entrata in vigore del nuovo c.p.p., parte della dottrina, ma anche della giurisprudenza, ha sostenuto – si badi, solo con riguardo ai giudizi civili non risarcitori – il perdurare della sospensione per pregiudizialità penale in base al combinato disposto degli artt. 295 c.p.c. (peraltro emendato successivamente) e 654 c.p.p., onde consentire, dunque, il dispiegamento nel giudizio civile dell'effetto conformativo riconosciuto al giudicato sui «fatti materiali» (per tutti: Comoglio) o, comunque, della prova legale relativa ai «fatti materiali» (così Spangher, quest'ultimo facendo leva soprattutto sull'art. 211 c.p.p. delle disposizioni di coordinamento).

Nell'ambito del convegno trentino (penso soprattutto agli interventi di Claudio Consolo e Giuseppe Trisorio Liuzzi) si smontò pezzo per pezzo l'interpretazione dei dati positivi che aveva dato vita all'orientamento appena accennato e si evidenziò lo sfasamento che si sarebbe prodotto tra i giudizi risarcitori (ove avrebbe operato la regola delle vie parallele: art. 75, commi 2 e 3) e giudizi non risarcitori (in cui avrebbe, invece, continuato ad operare ex art. 295 la sospensione per pendenza di processo penale anche solo potenzialmente «influyente»); tutto questo era ritenuto obiettivamente poco coerente con la nuova disciplina... alla quale pure questa dottrina non risparmiò qualche critica⁵⁶.

oggetto della controversia, ma limitatamente alle parti originarie del giudizio ed a quanti vi intervennero o dovevano intervenire, secondo può desumersi dalle precise statuizioni degli artt. 2909 del codice civile e 90 del codice di procedura penale. L'intento pratico del giudicato è di evitare che due comandi diversi e praticamente incompatibili abbiano la stessa sfera di validità e si verifichi una molteplicità di decisioni nei riguardi della stessa persona e per lo stesso oggetto, o si dia luogo ad un *bis in idem*».

⁵² Chiovenda, De Luca, Montesano-De Luca.

⁵³ *Foro it.*, I, 1985.

⁵⁴ *RDPr*, 1989.

⁵⁵ Spangher e Ruggeri, che cita Comoglio

⁵⁶ Sempre nel suo intervento nel convegno trentino (e poi nel noto saggio del 1995 pubblicato nella Rivista di diritto civile), Claudio Consolo auspicava: da una parte, l'abrogazione dell'art. 654 c.p.p. e, dunque, l'eliminazione del vincolo del giudice civile all'accertamento dei «fatti materiali» avvenuto in sede penale (destinato ad operare – si diceva – solo per alcuni soggetti e non per altri ed in modo abbastanza casuale, giusta il venir meno della

Soprattutto, a margine del convegno trentino si affacciò una riflessione potenzialmente gravida di conseguenze pratiche e centrale ai fini del prosieguo di questa indagine.

6. *Pregiudizialità dell'effetto giuridico reato (o della sussistenza della pretesa punitiva) rispetto alla produzione di effetti civili, «efficacia riflessa» del giudicato penale, sospensione del processo civile dipendente ex art. 295 c.p.c.: nuova linfa per il «ramo rinsecchito»?*

Vi sono (osservava Claudio Consolo), casi in cui «la pretesa civilistica dipende direttamente dall'accertamento (non già di fatti, ma) di una intera fattispecie e così anche, in base ad essa, *en bloc* dal giudizio sull'effetto giuridico-reato e così sulla responsabilità penale di un certo soggetto» oppure, nel pensiero di Elena Merlin, casi in cui in cui «l'effetto civile controverso è [...] conformato dalla legge come dipendente (non già dalla realizzazione di un reato, bensì) dalla sussistenza della pretesa punitiva dello Stato». Le differenti formule dipendono dal diverso modo di individuare l'oggetto del processo penale (ed hanno risvolti pratici non secondari, lo vedremo nel par. successivo) ma l'idea di fondo mi pare comune: in queste ipotesi «per il giudice civile rilevano non singole questioni di fatto o miste, comuni al giudizio penale, ma l'effetto giuridico oggetto di accertamento in sede penale», sicché:

- a) «il vincolo non potrà allora basarsi né sugli artt. 651-2, né sull'art. 654, ma direi direttamente sull'art. 2909 c.c. inteso quale norma generale sull'efficacia dell'accertamento, nei confronti di parti e aventi causa, sull'oggetto del giudizio concluso, con riguardo (anche) ai processi dipendenti»⁵⁷;
- b) ravvisandosi un nesso di pregiudizialità in senso tecnico tra i due effetti giuridici, il processo civile dovrà, tendenzialmente, essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Questa idea (condivisa da Angelo Scala) trova ampio riscontro nelle motivazioni della nota e già cit. Sez. Un. 13682/2001 (est. Vittoria)⁵⁸, alla quale si riallaccia, ad esempio, la recente

sospensione per processo penale influente ex art. 3 c.p.p. abr.), per abbracciare la regola del giudicato penale come prova (liberamente ma attentamente valutabile: una *best evidence*); dall'altra, e sempre *de iure condendo*, si individuavano due rimedi coerenzianti (uno a monte ed uno a valle) ai possibili contrasti logici tra giudicato penale e civile:

- a monte, nella sospensione discrezionale (*cum grano salis*) del processo civile per processo penale (potenzialmente) influente, al fine di tener conto della più efficace istruttoria svolta in sede penale (che dunque si consoliderà in una sentenza penale non produttiva di vincoli in sede civile ma meno agevolmente controvertibile rispetto ad un qualsiasi elemento di prova)
- a valle, nella revocazione della sentenza civile malfondata su accertamenti di fatto poi smentiti in sede penale

A queste proposte (lo si afferma espressamente nel saggio del 1995) era sottesa la rivalutazione di alcune delle *rationes* del sistema dell'unità/prevalenza, nobilitate nel senso della «centralità degli scopi del processo penale cui è difficile – e sarebbe paradossale proprio nell'Italia dei primi anni novanta – negare una simbolicità quasi catartica e comunque una maggiore permeabilità all'attenzione e alle attese della pubblica opinione». A queste proposte si replicò (Tarzia nel convegno trentino e, poi, Zumpano) che esse facevano rientrare dalla finestra l'unità-separazione che il nuovo c.p.p. aveva cacciato, tentato di cacciare dalla porta.

⁵⁷ La citazione è di Consolo.

⁵⁸ Vi si legge, al punto 5.2. dei Motivi della decisione: «esistono e possono quindi essere configurate norme, che alla commissione del reato ricollegano effetti incidenti su altri rapporti.

Cass. n. 23467 del 17 luglio 2026, col riguardo ad un giudizio non risarcitorio (il caso era quello di un debitore che, chiamato ad adempiere un contratto di mutuo, ne invocava la nullità, in quanto il negozio era stato concluso dall'imputato di usura, contro il quale pendeva processo penale in cui il debitore stesso era costituito parte civile)⁵⁹.

Per il vero, la sentenza delle Sez. Un. del 2001 non menziona l'art. 2909 c.c. come fondamento dell'effetto conformativo (o dell'«efficacia riflessa», secondo la terminologia utilizzata – come si è detto – da Carnelutti) del giudicato penale nel giudizio civile (tecnicamente) dipendente⁶⁰, riferendosi a più riprese solo gli artt. 651, 652 e 654 c.p.p.⁶¹.

Ne risulta, sul piano processuale, un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica tra accertamento dei fatti che sono oggetto di imputazione nel processo penale e decisione che deve essere resa sulla situazione soggettiva dedotta nel diverso giudizio civile o amministrativo.

Norme di questo tipo possono dover essere applicate sia nei giudizi civili di danno sia nei giudizi civili non di danno o amministrativi. Ne emerge un fenomeno di pregiudizialità del processo penale rispetto al giudizio civile o amministrativo che, se pure non si traduca nella espressa previsione per cui la decisione sul secondo non possa essere resa, se non sia stato definito il primo, tuttavia è riconducibile alla norma generale dettata dall'art. 295 cod. proc. civ., che in questi casi dispone dovere essere il giudizio pregiudicato sospeso».

⁵⁹ Vi si legge: «la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli [artt. 295 c.p.c.](#), 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleggi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale. [...] Nella fattispecie siffatta condizione ricorre, poiché la pretesa creditoria azionata in sede civile è stata contestata in ragione della natura usuraria del patto da cui tale credito è scaturito. E per l'effetto ne è stata invocata la nullità dagli opposenti, quale conseguenza della commissione del reato-contratto. Ebbene, l'effetto giuridico dedotto nel giudizio civile, volto ad ottenere il pagamento della somma prestata, frutto di usura, secondo la tesi degli opposenti, è normativamente collegato alla commissione del reato oggetto di imputazione nel processo penale».

Ed invero: «ove fosse attestata in sede penale - con sentenza passata in giudicato - la sussistenza del contestato reato di usura, commesso con il concorso di A.A., tale declaratoria (sottesa alla condanna penale) avrebbe certamente dei puntuali riflessi sulla validità della scrittura [rectius: del contratto] sulla scorta della quale è stato ottenuto il provvedimento monitorio opposto e sulla correlata pretesa creditoria. Al riguardo si rammenta che il delitto di usura configura un reato-contratto, stante che il reato si realizza attraverso la conclusione stessa di un contratto».

Pertanto, è solo a cagione dell'interpretazione del rapporto tra art. 295 e 337, co. 2, c.p.c. inaugurata da Sez. Un. che la S.C. ha accolto l'istanza di regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. disposto dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giacché il processo penale in discorso pendeva in appello.

⁶⁰ Così, invece, Consolo: « il vincolo non potrà allora basarsi né sugli artt. 651-2, né sull'art. 654, ma direi direttamente sull'art. 2909 c.c. inteso quale norma generale sull'efficacia dell'accertamento, nei confronti di parti e aventi causa, sull'oggetto del giudizio concluso, con riguardo (anche) ai processi dipendenti».

⁶¹ Vi si afferma: «presupposto necessario perché un processo debba essere sospeso a causa della pendenza di altro processo è che in quest'ultimo possa essere pronunciata una sentenza che abbia nel primo efficacia di giudicato. E si è anche veduto che le disposizioni contenute negli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen. delimitano in vario modo l'ambito oggettivo e soggettivo della efficacia della sentenza penale, di condanna o assoluzione, nei giudizi civili di danno e non di danno ed in quelli amministrativi.

Dunque, da un lato sono le disposizioni di legge che prevedono la sospensione del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, dall'altro sono le norme del codice di procedura penale che stabiliscono nel ricorso di quali presupposti la sentenza penale potrà avere efficacia nel giudizio civile o amministrativo.

La questione è di assoluto interesse. Infatti, nella sua pregevole monografia del 2000, Maria Angela Zumpano:

- da una parte, riconosce l'inesistenza di una norma generale (*ad instar* del 2909 c.c.) che sancisca l'efficacia di accertamento dell'effetto reato ai fini interni al processo penale nonché l'assenza di una espressa disposizione fondativa dell'efficacia riflessa del giudicato penale in sede civile;
- dall'altra, desume in sostanza tale efficacia di accertamento (del giudicato penale), con effetto conformativo nel giudizio civile, proprio dagli artt. 651 ss. c.p.p. Secondo l'Autrice, queste disposizioni *non prevederebbero solo un giudicato su alcune questioni ma anche un giudicato su alcune questioni*, che andrebbe ad aggiungersi ad un accertamento sull'esistenza/inesistenza del reato pure recato dalla sentenza penale.

7. *Una ricostruzione alternativa: al di là delle sole questioni indicate negli artt. 651 ss., il giudicato penale non reca un accertamento dell'effetto-reato con efficacia conformativa nel giudizio civile*

Fondare l'effetto conformativo del giudicato penale rispetto al processo civile *in thesi* tecnicamente dipendente, rispettivamente, sull'art. 2909 c.c. o sugli artt. 651 ss. c.p.p. determina alcune differenze applicative.

Per esempio, è senz'altro vero che anche per chi fa leva sul combinato disposto degli artt. 2909 c.c. e 295 c.p.c., entra qui senz'altro in gioco l'art. 211 disp. att. c.p.p., nella parte in cui prevede che «quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile [...] a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile [...] è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale». Sicché si riconosce che intanto vi sarà sospensione in quanto ricorrano le condizioni soggettive di efficacia di cui all'art. 654 c.p.p. (Consolo). Ma – a prescindere dall'esclusione della sospensione in caso di mancata coincidenza soggettiva – ciò significa anche subordinare, in concreto, l'efficacia conformativa di giudicato penale nel processo civile alla avvenuta costituzione di parte civile ed al ricorrere di tutte le condizioni riconducibili al 654 c.p.p.? Solo i provvedimenti ivi indicati saranno produttivi di vincolo? E *quid iuris* circa il caso di giudicato assolutorio con formula/motivazioni dubitative art. 530, co. 2 e 3 c.p.p.: reca un accertamento negativo dell'esistenza del reato, con effetti conformativi nel giudizio civile, il che – come abbiamo visto nei parr. 3 e 4 – si tende escludere con riferimento all'accertamento dei fatti indicati dagli artt. 652 e 654?

L'art. 211 disp. att. si colloca tra i due complessi di norme e la sua portata sta appunto nell'enunciato per cui, fuori del caso i cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile, perché opera la disposizione dettata dal secondo comma dell'art. 75 del codice, negli altri casi, il giudizio può ben essere sospeso, se tra processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 cod. proc. civ. o se la sospensione ne sia prevista da altra specifica norma, ma ciò a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale sia in condizioni di avere nell'altro giudizio efficacia di giudicato, alla stregua di quanto è stabilito negli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen.».

Quel che però vorrei porre in rilievo è soprattutto tratto comune di queste diverse ricostruzioni, cioè quello di «adattare», per così dire (non solo l'oggetto del processo, ma soprattutto) la struttura e la funzione del giudicato penale... alle categorie del processo civile. Per noi è naturale pensare che il giudicato rechi il definitivo accertamento di un effetto giuridico sostanziale, poi ci poniamo il problema circa l'estendibilità di tale accertamento anche a talune premesse logiche della decisione relativa a quell'effetto sostanziale (cioè se sia configurabile anche un giudicato su singole questioni).

Vorrei, allora, azzardare una terza e diversa ricostruzione, che aspira a porsi nel solco della autorevole dottrina processualpenalistica sopra richiamata.

In estrema sintesi:

- a) l'art. 649 c.p.p. individua nel *ne bis in idem* l'effetto della sentenza penale irrevocabile.

Invero – e ritorna un altro fondamentale lascito della monografia di Giuseppe De Luca, cui avevamo fatto rapidamente cenno all'inizio – la sentenza penale irrevocabile (diremmo noi, passata in cosa giudicata formale) è un «fatto giuridico in senso stretto», che determina *ipso iure* e a prescindere dal suo contenuto (innanzi tutto: di rito o di merito) il divieto di sottoporre nuovamente a procedimento penale l'imputato proscioltto o condannato per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

La funzione precipua del giudicato penale è quella di garantire la libertà (anche soltanto nel senso di impedire più severe limitazioni della libertà) per chi è stato già definitivamente giudicato e si differenzia, allora, da quella del giudicato civile, che ha un'efficacia regolamentare (per dirla con Allorio) dei rapporti tra le parti ed aventi causa ed attribuisce definitivamente un bene della vita;

- b) le norme di cui agli artt. 651 ss. c.p.p. sono eccezionali rispetto al 649 c.p.p. (giudicato come *ne bis in idem*) e costituiscono, per la dottrina processualpenalistica anche recente⁶², l'unica fonte del vincolo extra-penale da giudicato penale, vincolo relativo alle sole questioni indicate, appunto, dagli artt. 651 ss. c.p.p.;
- c) nel testo degli artt. 651 ss. c.p.p., non ritroviamo affatto una disciplina espressa circa gli effetti (conformativi o «riflessi» che dir si voglia) dell'accertamento positivo o negativo del reato, compiuto in sede penale, nel giudizio civile (diversamente, ad esempio, da quanto faceva l'art. 6 c.p.p. Zanardelli per il giudicato di condanna⁶³);
- d) invocare l'art. 2909 c.c. quale fondamento di tale accertamento e di tale efficacia riflessa significa offrire un'interpretazione estensiva, se non propriamente analogica, di tale disposizione, il che non dovrebbe essere consentito vista la regola generale dell'autonomia-separazione tra i due giudizi.

⁶² Tranchina, Ruggeri.

⁶³ Ai sensi di tale disposizione, la «sentenza di condanna divenuta irrevocabile ha autorità di cosa giudicata quanto alla esistenza e agli effetti del reato, nella controversia civile relativa a un diritto che dipenda dall'accertamento del reato». Per Carnelutti «la norma era ben impostata, appunto, sul concetto dell'efficacia riflessa del giudicato penale: ogni qualvolta sul rapporto civile influisca l'esistenza del reato, la sentenza che lo accerta ha efficacia rispetto al rapporto medesimo».

Alla luce di quanto precede, la conclusione qui suggerita è che il giudicato penale produce un vincolo per il giudice civile solo negli stretti limiti delle questioni (di fatto o miste) indicate negli artt. 651 ss. c.p.p. e, invece, non reca alcun accertamento dell'effetto-reato idoneo a spiegare «efficacia riflessa» nell'ambito del giudizio civile.

Questa ricostruzione (che, continuando con la metafora, ritiene rinsecchito il ramo degli effetti extra-penali del giudicato penale anche nel caso della connessione per pregiudizialità-dipendenza) si presenta sistematicamente coerente con l'autonomia-separazione tra giudizio penale e civile scelta dal codice del 1988. Certo, si rischiano conflitti logici tra giudicati... che, però, come già accennato, sono già oggi accettati come non patologici (questo è il prezzo della cognizione *incidenter tantum*)⁶⁴ e, comunque, nella prassi non saranno poi troppo frequenti, le quante volte almeno il giudice civile potrà profittare dei risultati dell'attività istruttoria svolta in sede penale, alla quale però non sarà vincolato.

Questa ricostruzione comporterebbe, poi, un riallineamento tra giudizi risarcitori e non risarcitori sul piano della sospensione ed impedirebbe talune ulteriori forzature del dato positivo. A sostegno di tale ultima affermazione si consideri quanto segue.

Secondo le due ricostruzioni sopra richiamate, in caso di connessione per pregiudizialità-dipendenza tra giudizio penale e civile non-risarcitorio opererebbe la sospensione ex art. 295 c.p.c. (ma solo se chi è parte al giudizio civile instaurato in sede propria si sia, altresì, costituito parte civile).

Con riguardo ai giudizi civili risarcitori, occorrerebbe, invece, distinguere.

- A. Secondo Consolo, se il giudizio civile ha ad oggetto il danno non-patrimoniale da reato, ricorrerebbe un nesso di pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico tra reato ed effetto civilistico (giusta la corrispondenza biunivoca tra art. 185 c.p. e art. 2059 c.c.) e, per così dire, risorgerebbe l'unità-prevalenza. Infatti:
 - a. l'accertamento (positivo o negativo) del reato, facente «stato ad ogni effetto» ai sensi dall'art. 2909 c.c. dovrebbe essere refrattario, se ben s'intende, alle condizioni previste dall'art. 651 nonché, e soprattutto, 652 c.p.p. (ad esempio:

⁶⁴ Del resto, pensiamo a quello che è successo addirittura nel settore degli artt. 10 e 11 t.u. inf., uno dei casi menzionati da Claudio Consolo nella sua analisi come esempio di pregiudizialità-dipendenza tra reato ed effetto civile. Il nesso di pregiudizialità-dipendenza era configurato dal legislatore in modo strettissimo: effetto civile della riemersione della regola dell'esonero in capo al datore di lavoro e così il diritto di regresso dell'INAIL, considerati, non a caso da Elena Merlin come dipendenti addirittura dalla condanna (intesa quale accertamento dell'esistenza della pretesa punitiva dello Stato), non dall'effetto-reato (così Elena Merlin, che infatti distingueva il caso degli artt. 10-11 t.u. inf. da quello di cui all'art. 2059 c.c.), tanto da far addirittura dubitare che nella fattispecie rilevasse la sentenza di condanna in quanto tale (come «fatto giuridico in senso stretto»: si veda l'analisi di Zumpano). Ebbene nel diritto vivente, ai fini della produzione di quegli effetti ex artt. 10 e 11 t.u. inf. risulta, ormai, senz'altro pregiudiziale l'effetto-reato (lo riconosce espressamente Zumpano), effetto che il giudice civile accerterà di regola *incidenter tantum*... seguendo le regole civilistiche (*sic!*). Cfr. ad es. Cass., 19 giugno 2020, n. 12041, così massimata: «In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e la malattia professionale, l'accertamento in sede civile del fatto costituente reato di cui agli artt. 10 e 11 [t.u. infortuni sul lavoro], sia in caso di azione del lavoratore per il cd. danno differenziale che di azione di regresso dell'INAIL, deve essere effettuato sulla base delle regole comuni della responsabilità contrattuale, anche con riguardo all'elemento soggettivo della colpa e del nesso causale tra fatto ed evento dannoso». Sul profilo delle modalità di accertamento *incidenter tantum* dell'effetto-reato e sul suo significato nell'ambito di questa analisi vedi anche *infra*, par. 8.

quella secondo cui la sentenza di assoluzione non spiega comunque efficacia se il danneggiato ha agito in sede civile ex art. 75, co. 2, c.p.p.);

- b. essendo regolata dall'art. 295 c.p.c., la sospensione del giudizio civile dipendente non sarebbe impedita dal secondo comma dell'art. 75 (e, dunque, opererebbe ben al di là dei casi di cui al terzo comma dell'art. 75).

Ebbene, se ben s'intende:

- nell'economia della riflessione di Consolo, questo esito (sospensione necessaria ex 295) non pare riproposto (né riproponibile) circa il risarcimento dei danni patrimoniali (rispetto al quale l'opinione tradizionale esclude la dipendenza dall'effetto-reato)...
- ...onde, in caso di deduzione nel giudizio civile delle due tipologie di danno, vi sarebbe al più sospensione della sola causa relativa ai danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. (ragion pratica per cui Elena Merlin escludeva il nesso di pregiudizialità-dipendenza tra reato ed effetto civile ex art. 2059 c.c.).
- Soprattutto, questo esito (cioè: sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio civile risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c.) mi pare contrario (come in sostanza riconoscono anche le Sez. Un. n. 13682/2001) all'art. 75, co. 2, c.p.p., disposizione che prevede il via libera in sede civile proprio per l'azione avente ad oggetto il danno da reato ex art. 185 c.p. (che il danneggiato avrebbe potuto far valere in sede penale ed è menzionata per esteso dal precedente art. 74 c.p.).
- E questo esito mi pare contrario all'*incipit* dell'art. 211 disp. att. c.p.p., che, nel dettare il raccordo tra le norme che prevedono la sospensione e quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, si apre con la locuzione «Salvo quanto disposto dall'art. 75, co. 2, del codice».

B. Seguendo, invece, la tesi di Maria Angela Zumpano:

- a. Tutte le volte in cui si attivi la fattispecie di cui all'art. 185 c.p. («Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui») ricorre un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra reato e diritto al risarcimento del danno: non solo con riguardo ai danni non-patrimoniali (art. 2059 c.c.) ma anche con riguardo ai danni patrimoniali. Affermazione che mi pare ineccepibile, a condizione che si riconosca, come fa l'Autrice (ma che forse non si può ripetere agevolmente oggi, alla luce del diritto vivente), il carattere non ripetitivo e, dunque, autonomo dell'art. 185 c.p. rispetto all'art. 2043 c.c.⁶⁵.

⁶⁵ Nella sua indagine, l'Autrice sottolinea come: da una parte, l'illecito aquiliano è stato privato della sua originaria "coloritura" punitiva, mentre nelle ipotesi speciali di cui agli artt. 2048-2054 c.c., la responsabilità civile non si

- b. Però, visto che gli effetti di accertamento (positivo o negativo) del reato – pregiudiziali al risarcimento danni ex art. 185 c.p. – derivano dagli artt. 651 e 652 c.p.p., in caso di assoluzione (recante *in thesi* l'accertamento dell'inesistenza del reato) il vincolo per il giudice civile andrebbe individuato:
- per un verso, non sulla base del testo dell'art. 652 c.p.p. bensì del motivo portante del rigetto, e purché non vi siano norme del codice di rito penale che impongano, invece, al giudice un determinato ordine logico di esame delle questioni;
 - per altro verso, tenuto conto di tutte le condizioni soggettive e di tutti i presupposti che questa disposizione pone per la produzione del vincolo... che allora – tenuto conto dell'art. 652, co. 1 – non opererà in caso di azione civile proposta in sede propria, ex art. 75, co. 2.
- c. Soprattutto, la sospensione del giudizio civile sarebbe disciplinata dall'art. 75, 3, c.p.p., quindi non opererebbe quando il danneggiato ha scelto di agire in sede civile (art. 75, co. 2, c.p.p.).

Dunque, a fronte un identico nesso di pregiudizialità-dipendenza tra reato ed effetto civile, si avrebbe, di regola, sospensione nei giudizi non risarcitori, quasi mai invece sospensione nei giudizi risarcitori⁶⁶.

Ancora, la ricostruzione qui proposta determinerebbe una generale semplificazione del sistema, giacché – anche a riconoscere sul piano sostanziale che l'effetto reato può risultare tecnicamente pregiudiziale rispetto all'effetto civile – il giudicato penale avrebbe comunque efficacia conformativa per il giudice civile solo limitatamente alle questioni indicate negli artt. 651 ss. (e solo al ricorrere di tutti i presupposti che abbiamo già più volte richiamato), senza doversi distinguere i casi di connessione per pregiudizialità-dipendenza in senso tecnico (in cui *in thesi* il giudicato penale verterebbe sull'accertamento dell'effetto-reato) dai casi di connessione per mera identità di fatto storico (in cui il giudicato verterebbe sulle sole questioni).

8. Brevi cenni all'evoluzione del diritto vivente in tema di responsabilità civile: ulteriori ragioni per «tagliare il ramo rinsecchito».

fonda neanche più sul requisito generale della colpevolezza (rectius: del criterio dell'imputazione del fatto proprio); al contrario, la fattispecie di cui all'art. 185 c.p. ha una marcata coloritura punitiva, ha la funzione di rafforzare la sanzione penale a favore della vittima.

⁶⁶ Obiezione già sollevata a più riprese, nel corso del dibattito svoltosi nel convegno trentino, alla tesi – ancor più estensiva – che sosteneva il perdurare della sospensione per pregiudizialità penale in virtù del combinato disposto degli artt. 654 c.p.p. e 295 c.p.c., di cui si è detto *retro*. Peraltro, l'evoluzione dell'ordinamento francese è nel senso esattamente opposto allo «stato dell'arte» delineato nel testo: nel 2007, infatti, il legislatore è intervenuto sull'art. 4 *code de procédure pénale* ed ha eliminato – per tutti i giudizi diversi da quelli aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da reato – la regola della sospensione necessaria del processo civile per pendenza di processo penale influente, che come si è detto nei cenni introduttivi, è l'unico fondamento positivo della *autorité de la chose jugée au penal sur le civil* in quell'ordinamento.

Infine, la ricostruzione qui delineata (cioè il vincolo da giudicato penale è solo per le questioni ex 651 ss., il giudicato penale non reca un accertamento vincolante dell'effetto-reato) risulterebbe assai meno eretica, ed anzi – oserei dire – serenamente digeribile ove si ritenesse che l'effetto-reato non sia mai tecnicamente pregiudiziale rispetto al diritto al risarcimento danni.

In proposito non ci si può esimere dal fare cenno – seppure solo per sommi capi – all'evoluzione del diritto vivente in tema responsabilità civile.

Con le sentenze nn. 8827 e 8828 del 2003 prima e, poi, con le celebri sentenze di San Martino 2008 delle Sez. Un. civili della Cassazione, si sono ricondotte tutte le voci di danno non patrimoniale all'art. 2059 c.c. e si è stabilito che il risarcimento di tale danno si potrà ottenere non solo quando il fatto illecito sia «astrattamente configurabile come reato» (ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge) ma anche quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale.

Alla luce di queste pronunce e, poi, delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza dell'ultimo lustro (per tutte: Corte cost. 182/2021, anche se criticata in dottrina), si potrebbe ritenere che sia venuta meno (ove mai l'abbia avuta⁶⁷) l'autonomia della fattispecie di cui all'art. 185 c.p. rispetto all'art. 2043 c.c. Sarebbe ormai sostenibile che, ai fini del risarcimento danni (patrimoniali e non-patrimoniali) non rilevi più l'effetto giuridico reato, visto che il giudice civile si limita ad accertare, con le regole civilistiche ed ai fini del risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), l'astratta ricorrenza degli elementi soggettivi ed oggettivi descritti della legge penale o, più esattamente, la ricorrenza di quei fatti descritti dalla legge penale ed imputabili al danneggiante ai soli effetti civili risarcitori⁶⁸.

Tra giudizio penale e giudizio civile vi sarebbe, allora, una connessione per mera identità di fatto storico nella quale «non rileva la fattispecie criminosa come tale (di cui è elemento essenziale la qualificazione penale), bensì semplicemente il fatto storico accertato in sede penale e produttivo di danni civili»⁶⁹.

⁶⁷ Ad es. nel convegno leccese del 1969, Andrioli aveva osservato: «il reato è potenzialmente produttivo dell'obbligo di risarcimento del danno, patrimoniale o no, a carico del colpevole (nonché di coloro che, a norma delle leggi civili, rispondono per lui) nel senso e solo nel senso che il danno, del quale sia assodata la sussistenza, è già qualificato ingiusto, anche a stregua delle leggi civili, da ciò che il fatto causativo del medesimo è definito reato dalla legge penale. Pertanto, il valore normativo dell'art. 185 c.p., con riguardo al risarcimento del danno, si riduce a definire ingiusto, anche a stregua delle leggi civili, il fatto qualificato come reato».

⁶⁸ Per la già cit. Cass. n. 9445/2012 « Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2059 c.c., l'inesistenza di una pronuncia del giudice penale, nei termini in cui ha efficacia di giudicato nel processo civile ex artt. 651 e 652 c.p.p., l'estinzione del reato (art. 198 c.p.), l'improponibilità o l'improcedibilità dell'azione penale, non costituiscono impedimento all'accertamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi costitutivi del reato. Accertamento che il giudice civile deve condurre secondo la legge penale e deve avere ad oggetto l'esistenza del reato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ivi comprese eventuali cause di giustificazione e l'eccesso colposo ad esse relativo (da ultimo, Cass. 25 settembre 2009, n. 20684). Ma tale ultima affermazione è ormai smentita da Cass., sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio-4 giugno 2021, n. 22065, nonché da Corte cost. 182/2021: il giudice, nei giudizi di rinvio ai soli effetti civili, pronuncerà sul danno applicando le regole civilistiche.

⁶⁹ Ghiara, Atti Lecce (ripreso anche da Conso nelle considerazioni finali): fa l'esempio dell'art. 120 c.p.c. che ha previsto (anche per il caso di mero illecito civile) la sanzione della riparazione del danno tramite pubblicazione della sentenza. E da qui: «Qualora una analoga riforma venisse attuata con riguardo all'altra tipica conseguenza civile del reato, quella dell'obbligo al risarcimento del danno morale (art. 185 c.p.), la qualifica penale del fatto

Ove, invece, si continui a ritenere che la fattispecie ex art. 185 c.p. sia autonoma da quella di cui all'art. 2043 c.c., vi sarebbe connessione per mera identità di fatto storico tra giudizio penale e civile tutte le volte in cui, in sede civile, si richiedano i danni (patrimoniali e non patrimoniali) senza «attivare», per l'appunto, la fattispecie ex art. 185 c.p. (il che è senz'altro possibile, alla luce delle sentenze del 2003 e del 2008 della Cassazione civile, facendo valere la grave lesione di beni costituzionalmente rilevanti).

Ad ogni buon conto, in presenza di una mera identità di fatto storico, il giudicato penale vincolerà il giudice civile soltanto per le questioni indicate negli artt. 651 e 652 c.p.c., al ricorrere dei limiti soggettivi e di tutti gli altri presupposti previsti da queste disposizioni (che delineano il «ramo rinsecchito»).

E a tale proposito, avviandomi a concludere, non posso esimermi da un ultimo rilievo, che sviluppa alcune considerazioni di Maria Angela Zumpano.

Con gli artt. 25 e 27 c.p.p. abr. – osservava nel 2000 – si era imposta «anche alla azione civile che non dipendeva dal reato» [quella fondata sullo stesso fatto storico rilevante ex art. 2043 c.c.] una coerenza non necessaria con l'accertamento penale, che poteva essere inadeguata sul piano del diritto sostanziale».

Questo imperativo di coerenza si è ridotto nel testo degli artt. 651 e 652 c.p.p. ma ancora permane, ad esempio, a proposito dell'accertamento della sussistenza del fatto. Ebbene, come già accennato, esso non è tendenzialmente congruo (ed ecco perché si tendeva ad escluderlo, già sotto il vecchio codice) a proposito delle fattispecie di responsabilità civile ex artt. 2047-2054 c.c., che si fondano su criteri di imputazione del fatto diversi da quello di cui all'art. 2043 c.c.⁷⁰.

Nel giudizio civile risarcitorio ex art. 2043 c.c. l'imperativo di coerenza ex artt. 651/2 può ritenersi congruo solo «se ed in quanto si accolga la concezione per cui il fatto dannoso deve essere ricostruito mediante ricerca del nesso causale tra condotta ed evento, da compiersi alla stregua degli artt. 40 e 41 c.p.».

verrebbe ad essere esclusa dalla fattispecie civile costitutiva del diritto al risarcimento del danno morale, e verrebbe così a cadere la ragione della speciale connessione tra l'azione civile per i danni morali da reato e l'azione penale: il problema dei rapporti tra le due azioni si porrebbe perciò negli stessi termini che ho enunciato con riguardo ai rapporti tra l'azione penale e quella civile per il risarcimento dei danni patrimoniali»; vi sarebbe, cioè, una connessione per mera identità di fatto storico, nella quale «non rileva la fattispecie criminosa come tale (di cui è elemento essenziale la qualificazione penale), bensì semplicemente il fatto storico accertato in sede penale e produttivo di danni civili».

⁷⁰ Nella stessa direzione pare essersi mosso, del resto, il legislatore francese. Rompendo con una giurisprudenza dalla *Cour de cassation*, sostanzialmente granitica a partire dal 1912 (*affaire Brochet-Dechamps*), nel luglio 2000 la legge Fauchon, aggiungendo l'art. 4-1 *code de procédure pénale* ha, invece, dissociato *faute civile* e *faute pénale non intentionnelle*; se prima il giudicato penale che aveva affermato o negato tale colpa era pienamente vincolante nel giudizio civile, oggi pare certo che un'assoluzione in sede penale (per difetto di tale elemento soggettivo) non impedirà l'accoglimento della domanda proposta in sede civile e fondata sulla responsabilità colposa del danneggiante

L'art. 4-1 del dispone, infatti: «*L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie*».

Ebbene, è noto che l'accertamento del nesso causale (quale elemento oggettivo del reato) deve fondarsi sulla regola di giudizio (o meglio) sullo *standard* probatorio del *beyond any reasonable doubt*, mentre in sede civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o «del più probabile che non». Ed, allora, sotto questo profilo, la disciplina del c.p.p. (in specie quella di cui all'art. 652 c.p.p.) risulta ormai incoerente (e quindi non più adeguatamente strumentale) rispetto all'evoluzione del diritto sostanziale in tema di responsabilità civile.

Come sottolineavano già quindici anni orsono Sez. Un. 1768/2011, queste evoluzioni sul piano sostanziale (anche queste evoluzioni, tenuto conto altresì conto dei più recenti interventi sugli artt. 573 e 578 c.p.p.⁷¹) orientano verso l'autonomia-separazione tra giudizio penale e civile⁷².

⁷¹ Cfr. Cass. n. 15290/2024, in *NJus* 31 maggio 2024 con nota di De Gioia, *Il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale*; *amplius* Todaro.

⁷² Sia Sez. Un. 1768 del 2011: A corredo di quanto finora argomentato – nel senso dell'esclusione del vincolo, per il giudice civile, agli accertamenti contenuti nella sentenza di proscioglimento per prescrizione – vanno aggiunte le seguenti considerazioni. Il giudizio civile di danno, soprattutto per l'impulso giurisprudenziale dell'ultimo decennio, ha concretamente assunto configurazione, carattere ed ambiti che ne hanno esaltato, appunto, la totale originarietà ed autonomia rispetto a quello penale. Come mero accenno alla vasta opera di rielaborazione, basti pensare al decisivo passo effettuato dalla fondamentale Cass. S.U. n. 500/99 nell'affermare definitivamente (in sintonia con le indicazioni da tempo inviate dalla dottrina) che la disposizione dell'[art. 2043](#) c.c. non costituisce norma secondaria (di sanzione) rispetto a norme primarie (di divieto), ma racchiude in sé una clausola generale primaria, espressa dalla formula "danno ingiusto", in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento, prendendoli in considerazione sotto vari profili (esulanti dalle tematiche del risarcimento), attribuisce rilevanza.

Di qui la conseguenza che, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dalla citata disposizione, non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela ma spetta al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, un'esigenza di protezione.

A distanza di qualche anno è sopravvenuto il complessivo riassetto del danno non patrimoniale di cui all'[art. 2059](#) c.c. (soprattutto ad opera di Cass. nn. 8827 ed 8828 del 2003 e poi di Cass. S.U. n. 26972/08), sulla base della fondamentale considerazione che esso, con riferimento al precetto costituzionale dell'art. 2, deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona, non esaurendosi nel danno morale soggettivo e non essendo soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.. Siffatto danno non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, in essa, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

A rafforzare l'autonomia dei giudizi ha, poi, contribuito quella giurisprudenza che ha chiarito che la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (tra le varie, cfr. Cass. n. 329/01, n. 7695/08).

Per altro verso, la giurisprudenza ha inciso sulle peculiari incombenze probatorie del giudizio civile di danno, ponendo in evidenza che mentre il giudizio penale pone al centro dell'osservazione la figura dell'imputato ed il suo *status libertatis*, quello civile risarcitorio guarda al danneggiato ed alle sue posizioni giuridicamente protette. Di qui l'affermazione che, in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è pur sempre regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen. (per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo), nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una

Per tutti questi motivi, auspicherei che il ramo rinsecchito sia definitivamente tagliato.

In controtendenza rispetto al «rinsecchimento» degli artt. 651 ss. c.p.p. – che mi pare emerga inconfutabilmente dall’analisi svolta – vi è, però, il già accennato art. 20-*bis* D. Lgs. n. 74 del 2000, introdotto nel 2024 e finalizzato a vincolare il giudice tributario all’assoluzione pronunciata, in sede penale, sul reato tributario. Introducendo questa previsione, già ampiamente “ristrutturata” dalla Corte costituzionale n. 50/2026, il legislatore ha cambiato idea rispetto alla scelta di eliminare il vincolo, che era stata compiuta neanche quattro anni prima (si confrontino l’art. 12 Decreto-legge n. 429 del 1982, convertito con legge n. 516 del 1982, con l’art. 20 D. Lgs. n. 74 del 2000); apparentemente lo ha fatto per rispettare il *ne bis in idem* ai sensi dell’art. 4, Protocollo n. 7 della CEDU.

Saranno questa disposizione (la cui applicazione al giudizio civile è subordinata a ciò che esso, contrariamente al suo autentico *core business*, verta su una sanzione qualificabile come «penale» nel sistema della CEDU) unitamente alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6 § 2 CEDU, a riportare in auge l’unità-prevalenza e a rinvigorire l’effetto conformativo del giudicato penale in sede civile? Non penso sia esito necessitato⁷³ e, comunque, come già detto non lo auspico affatto.

valutazione *ex ante*, del tutto inverosimili, ferma restando, però, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. n. 576/08).

⁷³ Per il *ne bis in idem*, andrà attentamente soppesata la recentissima pronuncia di Grande Camera nel caso *Jesus Pinhal c. Portogallo*, che ammorbidisce la posizione espressa in *A e B c. Norvegia*; per la presunzione di innocenza si vedano *Marinoni e Fininvest* (a favore dell’Italia).